



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO

Art. 1

Definizioni – Principi generali

Il presente regolamento disciplina la modalità di erogazione del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14/9/2000 e art. 13 del CCNL Enti Locali del 5/04/2006);

Il Comune in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato il servizio di mensa aziendale;

Il servizio di mensa viene erogato nella forma di buono pasto;

Il servizio sostitutivo di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasti non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati;

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione;

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
è necessario che il lavoratore sia in servizio;
è necessario aver prestato l'attività lavorativa nelle modalità previste dal successivo art. 3;

Art. 2

Diritto al servizio sostitutivo di mensa

Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato.

Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti con orario di servizio articolato su 5 giorni settimanali, nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano purchè siano prestate nella giornata almeno 7.30 ore complessive di lavoro, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano con una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente.

Non concorrono al raggiungimento delle 7.30 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.

Art. 3

Esclusione dal servizio sostitutivo di mensa

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Art. 4

Valore del buono pasto

Il valore nominale del buono pasto è fissato in euro 5,29.

Il buono pasto deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo e non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;

I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ogni buono.



COMUNE DI PORCARI

Art. 5

Procedura di erogazione dei buoni pasto

L'erogazione del buono pasto ai dipendenti viene effettuata entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento al momento della consegna del relativo cartellino.

I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento come risulta dalle marcature del badge.

Art. 6

Personale della Polizia Municipale

Al personale della Polizia Municipale con articolazione dell'orario in turni, vengono riconosciuti i buoni pasto solo quando l'orario di lavoro effettuato non rispetta il turno ordinario ed è tale da comprendere la pausa pranzo. La verifica sarà effettuata da parte dell'Ufficio Personale mediante controllo delle timbrature.